

**ESENTE**

10420-18



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto:  
 disposto da ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO - Presidente -  
Dott. ANTONIO GENOVESE  
Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -  
Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -  
Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -  
Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

Oggetto

FILIAZIONE MINORI
<b>MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA</b>

Ud. 06/02/2018 - CC

R.G.N. 19111/2016

Gen. 10420  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 19111-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)  
(omissis)

- *ricorrente* -

*contro*

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  
TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ANCONA, PROCURATORE  
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE  
D'APPELLO DI ANCONA

1220  
18

*- intimati -*

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

**Rilevato che:**

la Corte d'appello di Ancona ha confermato in sede di reclamo, su conforme richiesta del P.G., il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni aveva respinto l'istanza della sig.ra (omissis) , cittadina albanese, di autorizzazione alla permanenza in Italia, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, per motivi attinenti allo sviluppo psico-fisico della figlia minore (omissis);

la Corte ha ritenuto che l'autorizzazione in questione può concedersi solo in presenza di condizioni di emergenza, ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali tali da porre in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore, sia dal punto di vista fisico che psichico, non già in ragione di esigenze di salvaguardia di una situazione di integrazione nel tessuto sociale che renda le condizioni di vita del minore consone alle esigenze evolutive proprie dell'età e migliori di quelle godute o godibili nel paese di origine o altrove; che la figlia della reclamante non soffriva di patologie richiedenti cure particolari e che la stessa, iscritta a scuola solo da pochi mesi, non poteva ritenersi, per ciò solo, radicata nel contesto ambientale e sociale italiano, al pari della madre, priva di attività lavorativa e non integrata, a sua volta, nel detto contesto; che l'insussistenza dei presupposti di legge era resa chiara anche dal fatto che, stanti le motivazioni



dell'istanza, la situazione dedotta dalla reclamante non era destinata a durare per un tempo determinato;

la sig.ra <sup>(omissis)</sup> ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;

l'amministrazione intimata non si è difesa;

**Ritenuto che:**

con i due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi – vengono denunciati l'erronea interpretazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 e vizi di motivazione: la ricorrente, richiamando il più recente orientamento di legittimità nella materia di cui trattasi, sostiene che la Corte di merito non avrebbe considerato le motivazioni che in concreto hanno spinto la minore a lasciare l'<sup>(omissis)</sup> ed a rivolgersi alla zia materna, da tempo residente in Italia ed in possesso di capacità reddituali tali da sostenere le esigenze della minore stessa e della madre, priva di permesso di soggiorno e pertanto impossibilitata a reperire un'occupazione stabile ed a stipulare un regolare contratto di locazione abitativa; che negare l'autorizzazione alla madre equivarrebbe a negare alla minore l'unica possibilità di una vita dignitosa; che l'interesse della minore e il diritto all'unità familiare avrebbero carattere prioritario rispetto ad ogni altro concorrente interesse; che la condizione psico-fisica della minore sarebbe suscettibile di periodica rivalutazione, segnatamente alla luce del percorso scolastico intrapreso e concluso con successo, la cui interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile; che il padre della minore, separato dalla ricorrente e rimasto in <sup>(omissis)</sup>, si disinteressa della figlia, sicché il diniego dell'autorizzazione comporterebbe per quest'ultima la perdita di entrambe le figure genitoriali;

tali doglianze non possono essere accolte;

giòva premettere che è esatto il richiamo di parte ricorrente all'orientamento fissato da Cass. Sez. U. 25 ottobre 2010, n. 21799 e



successive conformi («La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.»), dovendosi dunque correggere – alla luce della prima proposizione del principio di diritto testé citato – la motivazione del decreto impugnato laddove esige la stretta sussistenza di condizioni di emergenza, ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali tali da porre in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore;

nondimeno, deve altresì rammentarsi che, a differenza di quanto sembra sostenere parte ricorrente (pp. 6-8 del ricorso), «il diritto all'unità familiare di cui agli artt. 28 del d.lgs. n. 286 del 1998, 8 della CEDU e 3, 7, 9 e 10 della Convenzione di New York, ratificata con la l. n. 176 del 1991, nel nostro ordinamento non ha carattere assoluto atteso che il legislatore, nel contemperamento dell'interesse dello straniero al mantenimento del nucleo familiare con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli

stranieri, può prevedere delle limitazioni, sicché è legittimo il mancato accoglimento dell'istanza di autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano di un genitore straniero per la ritenuta insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 31, comma 3, del citato d.lgs. n. 286 del 1998, costituendo il relativo giudizio di bilanciamento valutazione di merito, non censurabile in cassazione ove legittimamente operato.» (Cass. Sez. 6-1, 10 settembre 2015, n. 17942);

ciò posto, va aggiunto che il profilo relativo all'asserito disinteresse per il mantenimento della minore da parte di suo padre, separato da sua madre e residente in *(omissis)*, non risulta essere stato dedotto innanzi al Tribunale per i minorenni (pp. 2-3 del ricorso), né in sede di reclamo alla Corte di appello (p. 3 del ricorso, ove si richiamano soltanto, quali motivi a fondamento del reclamo, l'inserimento scolastico della minore e il vizio di motivazione in relazione alla mancanza del permesso di soggiorno), sicché esso viene dedotto, per la prima volta e inammissibilmente, nel presente giudizio di legittimità;

per il resto, gli altri elementi allegati da parte resistente si rivelano tesi a conseguire non una temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia, alle condizioni di cui al ripetuto art. 31, bensì un'impropria stabilizzazione della presenza della ricorrente in Italia in carenza del permesso di soggiorno;

il ricorso deve pertanto essere rigettato;

in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012;

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio  
2018

Il Presidente  
Francesco Antonio Genovese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi

2 MAG. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Rossana Riccardi